

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1998

intesa ad integrare la definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della convenzione Europol

(1999/C 26/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 43, paragrafo 3, della convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)⁽¹⁾,

rammentando l'accordo raggiunto dal Consiglio, del 4 dicembre 1997, inteso ad integrare la definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della convenzione Europol,

previo esame da parte del consiglio di amministrazione dell'Europol,

DECIDE:

Articolo 1

La definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della convenzione Europol è completata come segue:

« — tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti dei minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli. In tali forme di sfruttamento sono comprese le attività di produzione, vendita o distribuzione di materiale pedopornografico;».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SCHLÖGL

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.